

**RIDUZIONE ALIQUOTA IRES PER GLI UTILI ACCANTONATI A RISERVA – AUMENTO DEDUCIBILITA' IMU.**

*Il decreto crescita riduce l'aliquota ires dell'1,5% per il 2019, del 2,5% per il 2020, del 3% per il 2021 e del 3,5% dal 2022 (stabilizzandola al 20,5%) con riferimento degli utili non distribuiti. È previsto anche un incremento graduale della deducibilità dell'imu sugli immobili strumentali.*

**1. Riduzione aliquota ires per gli utili accantonati a riserve**

L'art. 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita), da convertire in legge entro il 29.6.2019, abroga il complicato regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione, previsto nella legge di bilancio (vedi *nota informativa 7/2019*), rimpiazzandolo con la **riduzione dell'aliquota ires** (24%) nella seguente misura:

- 22,5% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- 21,5% e 21% rispettivamente per i due periodi d'imposta successivi;
- 20,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;
- fino a concorrenza degli utili di esercizio, realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserve.

Per concorrere alla base imponibile agevolata, gli utili accantonati a riserva devono essere "realmente conseguiti", con l'effetto che non rilevano quelli derivanti da processi di valutazione (es. utili accantonati alla riserva da utili su cambi, alla riserva da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto, alle riserve da rivalutazione di beni, alle riserve da *fair value* ex DLgs. 38/2005).

Dovrebbero invece rilevare gli utili accantonati a riserva legale e anche quelli che saranno imputati a copertura di perdite o ad aumento del capitale sociale, in quanto rispondenti alla finalità della norma.

Gli accantonamenti di utili sono agevolabili **nei limiti dell'incremento del patrimonio netto** alla fine dell'esercizio di riferimento, con l'effetto che le distribuzioni di riserve (ma, si ritiene, non le perdite conseguite) riducono la base imponibile soggetta all'ires ridotta.

Ad esempio:

- patrimonio netto al 31.12.2018 euro 1.000.000 (senza considerare l'utile dell'esercizio);
- assemblea del 30.4.19 approva il bilancio e delibera il riporto a nuovo (a riserva utili esercizi precedenti) dell'utile di euro 100.000;
- assemblea del 30.11.2019 delibera la distribuzione di riserve pregresse per euro 50.000;
- l'imponibile ires 2019 soggetto all'aliquota del 22,5% è pari all'utile 2018 accantonato a riserva (euro 100.000) nei limiti dell'incremento del patrimonio netto tra il 31.12.2018 e il 31.12.2019 (50.000). Quindi solo 50.000 euro beneficeranno dell'aliquota ridotta del 22,5%.

La parte di utili accantonati agevolabili che eccede l'ammontare del reddito imponibile dichiarato è utilizzabile per incrementare la base imponibile soggetta ad ires ridotta degli esercizi successivi.

Viene inoltre precisato che:

- per le società che partecipano al consolidato nazionale, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società controllante;
- per le società che hanno optato per la trasparenza fiscale, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'art. 2, co. 6 del decreto prevede altresì che le stesse disposizioni previste per i soggetti ires si applichino anche agli imprenditori individuali e alle società di persone in regime di contabilità ordinaria, per i quali le aliquote progressive Irpef, a partire da quella più elevata, sono ridotte nella stessa misura dell'aliquota ires: l' 1,5% nel 2019, il 2,5% nel 2020, il 3% nel 2021 e il 3,5% nel 2022.

Si tratta, in sintesi, di un'agevolazione, che privilegia la semplicità dei calcoli, limitandosi ad incentivare il mantenimento nell'impresa delle disponibilità finanziarie, a prescindere dal loro impiego. Un decreto del Ministero delle finanze conterrà le disposizioni attuative.

## **2. Aumento quota deducibile dell'imu sugli immobili strumentali.**

L'art. 3 del decreto crescita stabilisce che la percentuale di deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dell'imu sugli immobili strumentali (uffici, negozi, capannoni, ecc.), fino al 2018 pari al 30%, è aumentata nella seguente misura:

- ✓ 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- ✓ 60% per i due periodi d'imposta successivi;
- ✓ 70% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 99 del Tuir, sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento solo le imposte diverse da quelle sui redditi o per le quali è prevista la rivalsa (es. iva), quindi anche l'imu è deducibile (nelle suindicate percentuali) nell'esercizio del pagamento.

9 maggio 2019

prorevis auditing s.r.l.